



207

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

N. 235 del Reg.

Data della deliberazione - 6 DIC 2013

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN
FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO:

Costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche dello sviluppo delle risorse umane- anno 2013

L'anno duemila TREDICI il giorno 04..... del mese di DICEMBRE alle ore 11,45 e segg., nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo, la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R del 07/03/2013 composta dai sigg.ri:

		Presenti	Assenti
1	Dott.ssa Maria Carmela Librizzi - Prefetto		A
2	Dott.ssa Maria Rita Cocciufa - Viceprefetto	P	
3	Dott. Francesco Puglisi- Dir. Area I - II Fascia	P	

DELIBERA

di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge

dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

SETTORE PROPONENTE AA. CC.

REGISTRO PROPOSTE DEL 10 SETTORE N. 41 DEL 05.12.13

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche dello sviluppo delle risorse umane- anno 2013

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che, in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali relativo al biennio economico 2008/2009;

Rilevato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinato nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Visto l'art. 4 del CCNL 31/07/2009 che stabilisce i criteri per gli incrementi delle risorse decentrate a valere per l'anno 2009;

Visto l'art. 9 comma 2 bis della Legge 122 del 30/07/2010 che prevede a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare della RGS protocollo n. 35819 del 15/04/2011 n. 12, pubblicata il 14/06/2011, che al punto 3 detta le indicazioni da eseguire per effettuare la riduzione del suddetto fondo e chiarisce che occorre procedere ad una ulteriore decurtazione sulla base delle previsioni delle cessazioni dal servizio nell'anno 2010 e nell'anno 2013 e che la base di calcolo è il minor valore tra il fondo determinato nell'anno 2010 e il fondo determinato nell'anno 2013;

Vista la determinazione del Responsabile del I Settore n. 535 del 29/07/2013 con la quale si è proceduto alla ricognizione del fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anni 2010-2011-2012;

Vista la nota prot. n. 60048 del 31/10/2013 trasmessa ai responsabili di settore con la quale viene richiesto di quantificare le somme, da includere nelle risorse variabili anno 2013, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale e le note di risposta prot. n. 60229 del 04/11/2013 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e prot. n. 60143 del 31/10/2013 del Responsabile del Settore "Affari Legali";

Visto il prospetto delle risorse decentrate Stabili "allegato A" e il prospetto delle risorse decentrate variabili "allegato B":

Rilevato che il Fondo risorse stabili risulta quantificato ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL 2/01/2004, per l'anno 2013 pari a complessivi €. 926.934,70:

Preso atto che la Corte dei Conti a sezioni riunite con la deliberazione n. 51/2011 ha precisato come all'interno del fondo vadano compresi gli incentivi legati alla progettazione dei lavori pubblici (art. 92 del d.lgs. n. 163/2006) e quelli relativi ai compensi disposti in caso di sentenze favorevoli alle avvocature comunali.

Preso atto, altresì, che nella successiva deliberazione della stessa Corte a sezioni riunite n. 56/2011 veniva precisato che "sono da escludere dal tetto relativo alla contrattazione decentrata i compensi per l'avvocatura derivanti da condanna della controparte alle spese in giudizio, nonché i compensi per la progettazione interna":

Rilevato, pertanto, che il Fondo risorse variabili risulta quantificato per l'anno 2013 pari a complessivi €. 30.000;

Che il fondo delle risorse decentrate anno 2010 è pari a €. 1.010.779,29 e che il Fondo risorse decentrate anno 2013, che risulta essere di €. 956.934,70, non viene ricondotto come primo limite all'importo delle risorse stabili anno 2010 in quanto lo stesso risulta inferiore;

Accertato che risultano economie di gestione, provenienti dalla parte stabile del fondo anno 2012, pari a €. 111.739,61;

Rilevato, altresì, che come secondo limite il Fondo risorse stabili anno 2013 è ridotto del 10% pari a €. 95.693,47 per la decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010:

La riduzione relativa ai dipendenti è così determinata:

n.213 dipendenti in servizio all' 01/01/2010	dipendenti in servizio all'01/01/2013 n.192
n.207 dipendenti in servizio al 31/12/2010	dipendenti in servizio al 31/12/2013 n. 186
media aritmetica=210	media aritmetica= 189

$210:100=189:X$

$X= 10$ percentuale riduzione

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.:

PROPONE

1. Costituire, per i motivi in premessa specificati, il fondo delle risorse decentrate per le politiche dello sviluppo delle risorse umane del personale in servizio presso l'Ente pari a €. 861.241,23 così suddiviso: il fondo delle risorse decentrate stabili pari a €.831.241,23 e il fondo delle risorse decentrate variabili pari a €. 30.000,00 come da prospetti allegati al presente atto sotto la lettera "A" e "B".
2. Precisare che:

- dalla somma relativa alla parte stabile del fondo, €. 488.232,03 finanziano la progressione economica orizzontale ed €. 82.662,84 finanziano l'indennità di comparto a carico del fondo nei vari capitoli di spesa degli stipendi.
 - lo stanziamento relativo alla parte variabile, destinata per il finanziamento della progettazione o pianificazione di opere pubbliche e per il finanziamento dell'attività di avvocatura è di €. 30.000,00 ed è soggetta all'espletamento delle relative attività, di cui sono previsti in bilancio i relativi capitoli di entrata e uscita.
 - le risorse a disposizione per la contrattazione 2013 ammontano ad €. 260.346,36, oltre ad €. 111.739,61 derivanti da economie di gestione provenienti dalla parte stabile del fondo anno 2012, già impegnate al T.1F.01 S.08 I.01 (cap. 9085) del bilancio 2012.
3. Impegnare la somma di €. 260.346,36 oltre oneri a carico dell'Ente di €. 84.091,88 al T.1F.01 S.08 I.01 (cap. 9085) del bilancio 2013.
 4. Dare mandato all'ufficio di Segreteria di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Marcella Fichera)

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: POSITIVO

Augusta, li 06.12.13

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(D.ssa Marcella Fichera)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: POSITIVO

Augusta, li 6 DIC 2013

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Dott. Francesco Lombardi)

La presente proposta di deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Commissario
Librizzi

Il Commissario
Cocciuffa

Il Commissario
Puglisi

Il Segretario Generale
Dr. A. D'Arrigo

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva;
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li - 6 DIC 773

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

A

**TABELLA DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI
ANNO 2013**

Art.	Descrizione		
art. 14 c.1. CCNL 1.4.1999	Decorazione 3% del fondo per lo straordinario. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%. Le applicazioni di questa norma si sono differenziate in due modalità operative: alcuni hanno decorato le risorse per lo straordinario soltanto al 31.12.1999, altri lo hanno ridotto del 3% anche negli anni successivi. È evidente che chi ha seguito la seconda metodologia si ritrova maggiori risorse tra quelle stabili.	19.874,24	
art. 15 c. 1. CCNL 1.4.1999 lettera c1)	Importi già destinati alla remunerazione dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, CCNL 6.7.1995 (lett. b), c), d), e) (turno, rischio, produttività individuale, produttività collettiva), comprensivi anche delle eventualità previste dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 662/1996, (part-time), (vedasi l'art. 39, comma 27, della legge n. 449/1997, da cui: "27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo); nonché della quota delle risorse per lo straordinario già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative.	463.148,36	
lettera b1)	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL 6.7.1995 e dell'art. 3 CCNL 16.7.1996 nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti.		
lettera c)	Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 CCNL 6.7.1995 e dell'art. 3 CCNL 16.7.1996, qualora dal confronto dell'anno precedente a quello di attuazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL.		
lettera f)	Risparmi derivanti dalla applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 29/1993, ora d.lgs. 165/2001... Le disposizioni di legge regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi contributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in pagamento sono riassorbibili con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.		
lettera g)	Somme ex A.E.D. L'insieme delle risorse già accantonate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996.	44.976,55	
lettera h)	Indennità di direzione a funzionari non posizioni organizzative. Risorse destinate alla corrispondenza della indennità di L. 1.500,000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.1995.	7.746,85	
lettera i)	Disposizione specifica per le regioni.		
lettera j)	Quota 0,52% monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo.		
lettera l)	Personale trasferito per decentramento. Somme commesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.		
art. 15 c. 5. CCNL 1.4.1999	<p>Per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. 29/1993, ora d.lgs. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.</p> <p>Nelle risorse stabili confluiscono soltanto gli importi collegati all'incremento delle dotazioni organiche. Secondo il principio di correttezza e buona fede che anima il contratto nel suo complesso, ex si deve riferire all'incremento effettivo della dotazione organica, ossia dal momento dell'assunzione in servizio di nuovo personale. La norma non specifica le modalità di calcolo, ma un metodo molto semplice ed abbastanza diffuso è quello di calcolare il salario accessorio medio per ogni dipendente ed aumentare il fondo di tale importo per ogni nuova assunzione. Se si vuole raffinare il metodo si può calcolare il salario accessorio medio per categoria, in modo tale da incrementare il fondo in maniera differenziata a seconda della categoria di accesso del nuovo personale.</p>	144.288,16	

art. 4 c. 1 CCNL 5.10.2001	Quota 1,1% monte salari 1999, gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	93.837,98		
art. 4 c. 2 CCNL 5.10.2001	Anzianità e assegni ad personam del personale cessato dall'1.1.2000. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data del 1° gennaio 2000	45.200,44		
NOTE: Con si quantificano				
<p>(1) L'art. 31 del CCNL 2002-2005 disciplina le risorse decentrate ed in particolare al comma 2 individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate secondo la previgente normativa. Tali risorse sono sinteticamente definite, sia dall'ARAN nella relazione allegata al contratto, sia dai vari commentari, risorse stabili. Non quantifica un unico importo che viene confermato anche per gli anni successivi. Lo stesso comma elenca puntualmente tutte le disposizioni contrattuali da cui applicazione derivano le risorse stabili. La tabella illustra le singole voci che compongono le risorse decentrate stabili.</p>				
Gli aumenti previsti dal CCNL 22/1/2004				
L'art. 32 del CCNL 2002-2005 prevede alcuni incrementi delle risorse stabili che si illustrano nella tabella che segue.				
Art.	Descrizione			
art. 32 c. 1. CCNL 22.1.2004	0,62% monte salari 2001. Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate nell'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. Aumento obbligatorio non soggetto a verifiche parametriche.	27.330,96		
art. 32 c. 2. CCNL 22.1.2004	0,50% monte salari 2001. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.	22.041,10		
	3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;			
 ommissis ...			
	Per le modalità di calcolo della spesa del personale si consiglia di fare riferimento al conto annuale del personale, in uso tale che il risultato della applicazione della norma sia trasparente ed accessibile per le verifiche.			
	Gli incrementi indicati nel presente articolo, non trovano applicazione da parte degli enti locali disastati o strutturalmente deficiari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.			
art. 32 c. 7. CCNL 22.1.2004	0,20% monte salari 2001. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	8.816,44		
	Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali disastati o strutturalmente deficiari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.			
	Questo importo si rende disponibile nelle stesse forme del precedente, ossia la spesa del personale deve essere inferiore al 39% delle entrate correnti. Su queste risorse è però apposto un vincolo di destinazione, infatti sono riservate alle alte professionalità, probabilmente per assicurare al nuovo istituto un minimo di risorse garantite per farlo decollare. Alcuni autori collocano l'incremento dello 0,20% del monte salari del 2001 tra le risorse decentrate variabili. Altri, ancora, ritengono che, per loro natura, tali risorse "non hanno bisogno di essere catalogate tra quelle stabili o tra quelle variabili... La loro utilizzazione, infatti, non è affidata alla negoziazione decentrata, ma è stata d'autorità decisa dallo stesso contratto collettivo nazionale, che ha sottratto ogni potere decisionale alla sede "locale"...			
Gli aumenti previsti dal CCNL 9/5/2006				
L'art. 4 del CCNL 9/5/2006, prevede alcuni incrementi delle risorse stabili che si illustrano nella tabella che segue.				
Art.	Descrizione			
art. 4 c. 1. CCNL 9/5/2006	Comma 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	44.673,62		

	Comma 7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazioni da parte degli enti locali di settore o strutturalmente definiti, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.			
	Comma 8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005.			
Gli aumenti previsti dal CCNL 11/4/2008				
L'art. 8 del CCNL 11/4/2008, prevede alcuni incrementi delle risorse stabili che si illustrano nella tabella che segue.				
Art.	Descrizione			
art. 8 c. 1. CNL 11/4/2008	1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Piano di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alle specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sono indicati.			
art. 8 c. 2. CNL 11/4/2008	Comma 2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientro nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 59 %.			PATTO NON RISPETTATO
art. 8 c. 3. CNL 11/4/2008	Comma 3. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali di settore o strutturalmente definiti, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.			
art. 8 c. 9. CNL 11/4/2008	Comma 9. Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito, nell'ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. <u>La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007.</u>			
TOTALE RISORSE STABILI		926.934,70		
NOTA BENE: IL CCNL del 31/7/2009, entrato in vigore successivamente al presente, NON HA PREVISTO AUMENTI DI RISORSE STABILI EX ART. 31 - COMMA				

DECURTAZIONE ART 9 C 2 BIS L.122/2010 (10,00%)	95.693,47
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2013	831.241,23 a)
PREVISIONE SPESA COMPARTO ANNO 2013	82.662,84 b)
PREVISIONE SPESA PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2013	488.232,03 c)
RISORSE STABILI ANNO 2013 DA CONTRATTARE a) - b) - c)	260.346,36

TABELLA DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI
ANNO 2013

"B"

Art.	Descrizione	
art. 15 c. 1, (CNL 1.4.1999		
lettera c)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997. Ricordiamo che l'art. 43 si riferisce a: a) contratti di sponsorizzazione; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali; d) economie di gestione. Se fino ad oggi il ricorso a tale integrazione di risorse non si è contraddistinta per un diffuso utilizzo, con la carenza di fondi derivante dalle scelte dell'ultimo contratto, si rende ora pressoché necessaria. È evidente che questa tipologia di risorse si configura come l'unica che presuppone il proprio finanziamento su risorse finanziarie non dell'ente locale ma riferite direttamente al mercato "esterno".	0
lettera e)	Economie da part-time conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57, della legge 662/1996. Tale dizione potrebbe sembrare una sovrapposizione con quanto affermato, per le risorse stabili, dall'art. 15, comma 1, lettera a) del CCNL 1.4.1999. In realtà rimangono consoli-dati i risparmi effettuati nell'anno 1998, mentre confluiscono tra le risorse variabili i risparmi conseguiti annualmente.	
	ATTENZIONE! DISCIPLINA ABROGATA DALL'ART. 73 - 2° COMMA DEL D.L. 112/2008	
	2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:	
	...omissis.....	
	b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;	
	c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.	
lettera k)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. Ci si riferisce alle opportunità offerte nel caso vengano svolte all'interno dell'ente alcune attività come: -recupero evasione ICI; -progettazione o pianificazione di OPERE PUBBLICHE o -attività di avvocatura; -condono edilizio; ecc.	30.000,00
lettera m)	Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario. Ci si riferisce alle economie che si realizzano annualmente RISPETTO ALLA SPESA DEL 1999 e non alla riduzione programmata del 3% che, se effettuata, confluisce nelle risorse stabili.	0
lettera n)	Disposizione specifica per le camere di commercio	
art. 15 c. 2, CCNL 1.4.1999	1,2% del monte salari 1997. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, delle risorse decentrate fino a un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Si tratta di un importo che è variabile quanto bisogna verificare annualmente capacità di spesa. Trattandosi di un limite, "...fino al valore massimo...", si può inserire nelle risorse un importo inferiore all'1,2% del monte salari 1997.	0
art. 15 c. 4, CCNL 1.4.1999	Non riguarda nuove risorse, ma la procedura per rendere disponibili quelle di punto precedente. Gli importi... possono essere resi disponibili solo a seguito di preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno della effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente a, raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.	
art. 15 c. 5, CCNL 1.4.1999	Attivazione nuovi servizi. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti nell'ambito della programmazione annuale e biennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. 29/1993, oggi d.lgs. 155/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessario per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Nelle risorse variabili confluiscono tutte le attuazioni del presente articolo escluse quelle relative all'incremento delle dotazioni organiche che confluiscono nelle risorse stabili.	

art. 17 c. 5, CNL 1.4.1999	Economie anno precedente. Resta confermata la disciplina sulla conservazione e utilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.	111.739,61	
art. 54 c. 5, CNL 14.9.2000	Diritti di notifica. Gli enti possono verificare se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria alla erogazione di incentivi di produttività ai messi notificatori.		
NOTE: Come si struiscono			
(1) L'art. 31 del CCNL 2002-2005 al comma 3, disciplina le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, sinteticamente definite dai commentatori: risorse variabili e integrano le risorse stabili. La differenza fra le risorse stabili e variabili, sia nel caso che le prime, una volta entrate a far parte del "fondo", restano consolidate e al fondo stesso per sempre; le seconde, ogni anno devono trovare un titolo per entrare a far parte del fondo.			
Più precisamente: un CCNL ammette che possano entrare a far parte del fondo, in un anno di competenza, l'anno dopo la risorsa può essere ripulita SOLO se trova titolo in una disposizione di legge o di contratto nazionale.			
Gli aumenti previsti dal CCNL 9/5/2006			
L'art. 4 del CCNL 9/5/2006, prevede alcuni incrementi delle risorse VARIABILI che si illustrano nella tabella che segue.			
Art.	Descrizione		
art. 4 c. 2, CCNL 9/5/2006	In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:		
vedi anche comma 7 e 8 a fianco illustrati	a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.		
	Comma 7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.		
	Comma 8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005.		
Gli aumenti previsti dal CCNL 11/4/2008			
L'art. 8 del CCNL 11/4/2008, prevede alcuni incrementi delle risorse VARIABILI che si illustrano nella tabella che segue.			
Art.	Descrizione		
art. 8 c. 1, CCNL 11/4/2008	1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.		
art. 8 c. 3, CCNL 11/4/2008	3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:		
	a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;		
	b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.		
art. 8 c. 8, CCNL 11/4/2008	Comma 3. Gli incrementi indicati nei commi 2, (3 e 4) non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.		
art. 8 c. 9, CCNL 11/4/2008	Comma 9. Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito, nell'ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. <u>La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007.</u>		

<p>NOTA BENE: IL CCNL del 31/7/2009 NON HA PREVISTO AUMENTI DI RISORSE STABILI EX ART. 31 - COMMA 2 - CCNL 22-1-004</p>			
<p>Gli aumenti previsti dal CCNL 31/7/2009</p>			
<p>L'art. 4 del CCNL 31/7/2009, prevede alcuni incrementi delle risorse VARIEBILI che si illustrano nella tabella che segue.</p>			
<p>Art.</p>	<p>Descrizione</p>		
<p>art. 4 c. 1, CCL 31/7/2009</p>	<p>1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integraliva:</p> <p>a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;</p> <p>b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;</p> <p>c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;</p> <p>d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.</p>		
<p>art. 4 c. 2 e 8, CCNL 31/7/2009</p>	<p>Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed al valore per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integraliva, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:</p> <p>a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%;</p> <p>b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2009, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.</p> <p>8. Gli incrementi indicati nei commi 2, (3 e 4), non trovano applicazione presso gli Enti Locali disastati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.</p>		
<p>art. 4 - comma 3 - CCNL 31/7/2009</p>	<p>9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti, per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche all'anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell'1,5%.</p>		